



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

PEC

Agli Atenei sedi delle Facoltà-Scuole/Dipartimenti di
Medicina e Chirurgia

e, p.c. Al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per la
formazione sanitaria specialistica
segreteriaosservatorio@mur.gov.it

Al Presidente del Consiglio Universitario Nazionale
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
presidente@cun.it

Alla Presidente della Conferenza permanente delle
Facoltà di Medicina e Chirurgia
segreteriaconferenzapresidimedicina@uniroma1.it

Al Direttore Generale della *ex* Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della
Salute
dgrups@postacert.sanita.it
segreteria@dggrups.sanita.it

OGGETTO: Richieste di chiarimenti riguardo al comma 548-bis, articolo 1 legge n.145/2018, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

Come è noto, il comma 548-*bis* della legge n. 145/2018 (introdotto dal c.d. “decreto Calabria”), prevede nella sua attuale formulazione, modificata da ultimo dal decreto legge n. 19/2024, che: «[...] *Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, **restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale** [...]. È sospesa la **certificazione** delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. **Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (s veda Decreto MUR-Salute prot. n. 1276 del 10.12.2021), le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. [...] **La formazione teorica compete alle università.*****



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n.368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».

Ebbene, come verificabile dalla lettura dell'estratto normativo sopra riportato, così come peraltro dalla lettura dell'art. 38 del d.lgs n.368/1999 (non modificato dai recenti interventi normativi), **la formazione teorica** degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria **rimane attività prevista** a livello ordinamentale; ma non solo, rimane attività specificatamente demandata per legge alle Università, che pertanto ne mantengono inevitabilmente il potere "valutativo". L'assenza di tale valutazione potrebbe compromettere irrimediabilmente il passaggio d'anno in quanto alla carriera dello studente verrebbe a mancare una intera parte di attività formativa non valutata, in contrasto con la normativa comunitaria come di seguito si vedrà, e che potrebbe anche comportare una risoluzione del contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 37, comma 5, lett. d), del d.lgs. n.368/1999 (che non risulta abrogato).

A mente, dunque, dello stesso nuovo comma 548-bis art. 1, l. n. 145/2018 nella parte in cui continua a disporre che «*La formazione teorica compete alle università*», ne consegue che le Università, nell'ambito della loro autonomia didattica, ed in attuazione della normativa vigente, procedono anche a tutte le incombenze all'uopo previste, compresa la registrazione delle attività formative teoriche sostenute dai medici in formazione specialistica (ai sensi dell'allegato 2 del D.I. n. 402/2017; articolo 7 e articolo 5, comma 5, D.I. n. 68/2015), nonché la relativa valutazione delle stesse. Si ricorda, peraltro, che la valutazione espressa dalle scuole di specializzazione per ogni singolo passaggio di anno confluisce in quello che sarà poi il punteggio finale della tesi di specializzazione che a sua volta conduce al voto finale di diploma, espresso in 70esimi.

Si osserva infine che, sempre in base a quanto previsto dal novellato comma 548-bis art. 1, l. n. 145/2018 la formazione specialistica è erogata a tempo parziale «[...] *in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005*» la quale è vero che dispone che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti, ma al contempo precisa anche che la «*durata complessiva, il livello e la qualità*» di siffatta formazione a tempo parziale non devono comunque essere «*inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno*».

Anche nell'ottica comunitaria, dunque, la formazione medica specialistica a tempo parziale svolta durante l'assunzione sotto l'egida del "decreto Calabria" deve in ogni caso mantenere lo stesso livello e la medesima qualità garantita dalla formazione a tempo pieno.

Tanto premesso, si ritiene che da una lettura sistematica delle norme vigenti non possa che discendere l'assunto secondo cui l'inciso contenuto all'art.1, comma 548-bis, che così recita «*Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n.368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma*», debba intendersi riferito **alla sole attività pratiche, rimanendo invece invariata la necessità che gli specializzandi si sottopongano alla valutazione delle attività formative teoriche acquisite nel medesimo arco temporale.**

Da ultimo si segnala che stanno pervenendo numerose comunicazioni con le quali taluni Atenei informano che alcuni dei loro medici in formazione specialistica assunti con "d.l. Calabria" e attualmente iscritti all'a.a. 2021/2022 prorogato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n.368/99 (per



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

sospensioni della formazione), termineranno nei prossimi giorni il loro anno di formazione specialistica, ed hanno chiesto di non sostenere l'esame di passaggio d'anno in virtù della nuova norma.

Al riguardo i suddetti Ateneo precisano, altresì, che i medici in formazione specialistica assunti con "d.l. Calabria" iscritti all'a.a. 2021/2022 che però non hanno avuto proroga del contratto ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 368/99, hanno regolarmente sostenuto l'esame di passaggio d'anno secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DLgs. n. 368/99. Tali Atenei mettono inoltre in evidenza il fatto che il decreto legge n. 19/2024 è entrato in vigore molto dopo il termine di chiusura dell'a.a. 2021/2022 e, nello specifico, nel corso dell'a.a. 2022/2023.

Alla luce di tali considerazioni le Università chiedono urgentemente di sapere se tutti i medici in formazione attualmente iscritti all'a.a. 2021/2022 - o ad anno accademico precedente - ed assunti ai sensi del "d.l. Calabria debbano sostenere il regolare esame di passaggio d'anno secondo quanto previsto dal richiamato art. 38, comma 2, del d.lgs n. 368/1999 anche sulla base di considerazioni di omogeneità di trattamento e di non retroattività delle norme.

Ora, appare allo scrivente, considerata peraltro la non retroattività delle norme in discussione, che con riferimento all'a.a. 2021/2022 (che ormai si è concluso o è comunque prossima a concludersi nei casi di sospensioni), non si ravvedrebbe al momento altra soluzione possibile se non quella, prospettata anche dagli Atenei richiedenti, di mantenere comunque in capo all'Ateneo le attività di certificazione e verifica per ciò che concerne l'a.a. 2021/2022. Ciò anche in considerazione del fatto che essendo la norma intervenuta ad a.a. ormai concluso, le diverse strutture sanitarie di assunzione non avranno certamente potuto approntare idonei interventi certificativi delle attività svolte dagli specializzandi, così come richiesti dal novellato comma 548-*bis*.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio